SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì 16 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

LEGGE 28 luglio 1993, n 300.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

93G0344

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 24 giugno 1993, n 37406/STC.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1992.

93A4509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla scadenza del 22 luglio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 luglio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi 20 giorni del mese di giugno precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente all'ottava cedola — di scadenza 22 luglio 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 623353/66-AU-87 del 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 12 giugno 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 30 giugno 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 luglio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente all'ottava cedola, di scadenza 22 luglio 1993, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 323.421.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1993, è di lire 1.780,71 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 316222 in data 8 luglio 1985, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 323.421.000 ECU) dei CTE ottennali 9%, con godimento 22 luglio 1985, sono i seguenti:

L. 51.832.710.800 relativamente all'ottava cedola d'interesse, di scadenza 22 luglio 1993;

L. 575.919.008.910 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 22 luglio 1993.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4574

DECRETO 12 luglio 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 luglio 1988, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 25 luglio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 19 luglio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del

Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi 20 giorni del mese di giugno precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 25 luglio 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 570523/66-AU-164 del 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 24 giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 30 giugno 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 luglio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 25 luglio 1993, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 263.660.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi 20 giorni del mese di giugno 1993, è di lire 1.780,71 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253159 in data 19 luglio 1988, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 263.660.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 25 luglio 1988, sono i seguenti:

L. 41.081.424.770 relativamente alla quinta cedola d'interesse, di scadenza 25 luglio 1993, comprensive di L. 35.946.246.770 per interessi netti e di L. 5.135.178.000 per ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 469.501.998.600 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 25 luglio 1993.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A4575

DECRETO 14 luglio 1993

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 26 luglio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 14 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 96.097 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,25% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 26 luglio 1993 e scadenza il 26 luglio 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242 Marco tedesco; 6,885 Pesetas spagnole; 1,332 Franco francese; 0,130 Franco lussemburghese; 0,08784 Lira sterlina; 0,1976 Corona danese; 151,8 Lire italiane; 0,008552 Sterlina irlandese; 0,2198 Fiorino olandese; 1,440 Dracma greca; 3,301 Franchi belgi; 1,393 Escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti: nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100 000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 luglio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art 1.

Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia

Art 11

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 luglio 1993.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 21 luglio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 26 luglio 1993, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lire/ECU del giorno 21 luglio 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 22 luglio 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto del 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 5100

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 26 luglio 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 luglio di ciascun anno a partire dal 1994 e sino al 1998. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 26 luglio di ciascun anno dal 1994 al 1998.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dell'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4576

DECRETO 22 luglio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, con godimento 1° agosto 1993 e scadenza 1° agosto 2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%-1° agosto 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%-1° agosto 1993/2003, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo, il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicta al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 2 agosto 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 agosto 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 4 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A4577

DECRETO 22 luglio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, con godimento 1° agosto 1993 e scadenza 1° agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1 dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran

Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75% contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 10% 1° agosto 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 agosto 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4578

DECRETO 22 luglio 1993.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento il 1° agosto 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 99.678 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1994, è pari al 5,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, un miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° agosto e al 1° febbraio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1994 e l'ultima il 1° agosto 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 luglio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato dele richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 agosto 1993 con un giorno di dietimi d'interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 2 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta maggiorato degli interessi di un giorno. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2, l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe, negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola, nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli, — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia,

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio,
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo,
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire un miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire un miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2000, nonché l'onere per il riborso del capitale relativo sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4579

DECRETO 22 luglio 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, con godimento 1° agosto 1993 e scadenza 1° agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50% contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onère di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara

indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 10%-1° agosto 1993/96.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 agosto 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10%-1° agosto 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 3 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sara operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 luglio 1993

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A4580

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 1993

Proroga del termine di presentazione delle domande di sanatoria per il grano duro di produzione 1992.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 8 luglio 1993 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993, recante particolari disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria per il grano duro di produzione 1992;

Considerato che taluni uffici regionali preposti all'istruttoria delle domande di aiuto hanno segnalato la necessità di disporre di un ulteriore arco temporale ai fini degli adempimenti connessi al predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, paragrafo 1 del decreto ministeriale 8 luglio 1993 è prorogato al 20 agosto 1993.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1993

Tariffe per la determinazione della riserva matematica per le domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali successivamente al 31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, tra l'altro, ha innovato le prestazioni erogate dalla Cassa nonché i requisiti per l'accesso alle stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1993, con il quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali anteriormente al 1° gennaio 1992;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, il quale nella seduta del 23 aprile 1993 ha deliberato di approvare nuove tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali successivamente al 31 dicembre 1991;

Preso atto del parere del consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere applicata la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di nuove tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali successivamente al 31 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali che richiedono, successivamente al 31 dicembre 1991, la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle allegate tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono altresì approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1993

Il Ministro GIUGNI

ALLEGATO

TAVOLE DI RISCATTO E NORME PER IL LORO USO

1. Le tavole contengono i coefficienti da moltiplicare per il «supplemento» di pensione relativo al numero di anni e mesi di anzianità riconosciuta. L'anzianità utile al calcolo del «supplemento» è determinata dalla differenza tra l'anzianità contributiva complessiva e l'anzianità presso la Cassa al momento della domanda di ricongiunzione.

Il calcolo di tale valore base deve essere eseguito considerando i redditi come previsto dalla legge e la differenza di anzianità che scaturisce dalla ricongiunzione tenendo conto di tutte le regole di calcolo, meno, ovviamente, quella riguardante il minimo di pensione.

2. Per l'applicazione della tavola si procede in concreto come segue:

1) si determina anzitutto il valore base con le regole dette nel precedente paragrafo;

2) si ricava dalla tavola il coefficiente relativo all'età (righe) e all'anzianità raggiunta (colonne), alla data della domanda, per anzianità intendendosi l'anzianità contributiva acquisita presso la Cassa più quella di cui si chiede il «riscatto».

Sia l'età che l'anzianità debbono essere preventivamente arrotondate ad anno intero (inferiore o superiore ai sei mesi);

3) si moltiplica il valore base sub 1) per il coefficiente sub 2) ottenendo il valore della riserva matematica, di cui all'art. 2 della legge n. 45, 1990.

ovvero dette:

Vb = Valore base "supplemento"

x = età raggiunta alla data del riscatto arrotondata ad anni interi

t = anzianità raggiunta alla data del riscatto arrotondata ad anni interi

$C_{x,t}$ = coefficiente della tavola

R = riserva matematica

Si avra:

$$R = Vb * C_{x,t}$$

ESEMPIO:

x	=	Età	42 anni e 7 mesi
t	=	Anzianità compless.	20 anni e 3 mesi
Vb	=	"Supplemento"	L. 1.500.000.=
$C_{x,t}$	=	Coefficiente di riscatto:	10,31074
R	=	Riserva matematica	10,31074 * 1.500.000 = 15.466.110

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	0	1	2	3	4	5	6
20	6,67810						
21	6,78675	6,81291					
22	6,89742	6,92358	6,95027				
23	7,01012	7,03623	7,06292	7,09015			
24	7,12485	7,15098	7,17762	7,20485	7,23263		
25	7,24173	7,26768	7,29433	7,32151	7,34930	7,37764	
26	7,36069	7,38649	7,41296	7,44016	7,46789	7,49624	7,52516
27	7,48152	7,50731	7,53363	7,56064	7,58840	7,61669	7,64562
28	7,60444	7,63001	7,65632	7,68318	7,71074	7,73906	7,76792
29	7,72929	7,75478	7,78087	7,80772	7,83512	7,86325	7,89214
30	7,85635	7,88156	7,90757	7,93419	7,96159	7,98956	8,01825
31	8,01046	8,01046	8,03618	8,06272	8,08989	8,11785	8,14638
32	8,16707	8,16707	8,16707	8,19332	8,22041	8,24813	8,27666
33	8,32611	8,32611	8,32611	8,32611	8,35290	8,38054	8,40883
34	8,48767	8,48767	8,48767	8,48767	8,48767	8,51501	8,54322
35	8,65182	8,65182	8,65182	8,65182	8,65182	8,65182	8,67972
36	8,36729	8,81857	8,81857	8,81857	8,81857	8,81857	8,81857
37	8,09549	8,52732	8,98795	8,98795	8,98795	8,98795	8,98795
38	7,83336	8,24913	8,68994	9,16013	9,16013	9,16013	9,16013
39	7,58149	7,98046	8,40491	8,85491	9,33491	9,33491	9,33491
40	7,33721	7,72203	8,12937	8,56271	9,02215	9,51222	9,51222
41	7,47136	7,47136	7,86429	8,28021	8,72270	9,19182	9,69222
42	7,60708	7,60708	7,60708	8,00833	8,43308	8,88494	9,36401
43	7,74440	7,74440	7,74440	7,74440	8,15420	8,58300	9,04950
44	7,88322	7,88322	7,88322	7,88322	7,88322	8,30182	8,74492
45	8,02322	8,02322	8,02322	8,02322	8,02322	8,02322	8,45086
46	7,74990	8,16434	8,16434	8,16434	8,16434	8,16434	8,16434
47	7,48445	7,88308	8,30668	8,30668	8,30668	8,30668	8,30668
48	7,22602	7,60916	8,01674	8,44984	8,44984	8,44984	8,44984
49	6,97359	7,34133	7,73321	8,15009	8,59309	8,59309	8,59309
50	6,72681	7,08018	7,45648	7,85749	8,28408	8,73739	8,73739
51	6,48553	6,82385	7,18564	7,57091	7,98146	8,41820	8,88230
5[illegible]	6,2476[illegible]	6,57255	6,919[illegible]5	7,28976	7,68444	8,10502	8,55243
53	6,01320	6,32447	6,65754	7,01284	7,39277	7,79735	8,22850
54	5,78128	6,08036	6,39967	6,74133	7,10579	7,49552	7,91054
55	5,55100	5,83849	6,14552	6,47330	6,82404	7,19819	7,59827
56	5,32374	5,59833	5,89369	6,20913	6,54589	6,90623	7,29062
57	5,09909	5,36141	5,64376	5,94747	6,27182	6,61809	6,98861
58	4,87665	5,12732	5,39729	5,68787	6,00044	6,33425	6,69062
59	4,65753	4,89503	5,15327	5,43139	5,73075	6,05276	6,39665
60	4,44095	4,66717	4,91208	5,17835	5,46513	5,77381	6,10584
61		4,44056	4,67410	4,92693	5,20181	5,49787	5,81653
62			4,43563	4,67708	4,93847	5,22267	5,52876
63				4,42766	4,67765	4,94827	5,24251
64					4,41524	4,67452	4,95521
65						4,39927	4,66869
66							4,39025

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	7	8	9	10	11	12	13
27	7,67513						
28	7,79744	7,82755					
29	7,92160	7,95172	7,98244				
30	8,04774	8,07779	8,10853	8,13988			
31	8,17567	8,20575	8,23642	8,26779	8,29978		
32	8,30578	8,33566	8,36636	8,39766	8,42967	8,46232	
33	8,43795	8,46766	8,49816	8,52949	8,56143	8,59409	8,62741
34	8,57210	8,60181	8,63214	8,66326	8,69523	8,72783	8,76116
35	8,70852	8,73798	8,76831	8,79926	8,83102	8,86366	8,89693
36	8,84705	8,87643	8,90651	8,93746	8,96905	9,00147	9,03478
37	8,98795	9,01701	9,04701	9,07771	9,10931	9,14155	9,17464
38	9,16013	9,16013	9,18980	9,22042	9,25176	9,28401	9,31693
39	9,33491	9,33491	9,33491	9,36520	9,39646	9,42845	9,46138
40	9,51222	9 51222	9 51222	9,51222	9 54315	9 57506	9 60772
41	9 69222	9,69222	9,69222	9,69222	9,69222	9,72330	9 7563[illegible]
42	9,87502	9,87502	9,87502	9,87502	9,87502	9,87502	9,90727
43	9,53878	10,06069	10,06069	10,06069	10,06069	10,06069	10,06069
44	9,21631	9,71609	10,24918	10,24918	10,24918	10,24918	10,24918
45	8,90355	9,38513	9,89571	10,44033	10,44033	10,44033	10,44033
46	8,60134	9,06392	9,55603	10,07777	10,63430	10,63430	10,63430
47	8,30668	8,75334	9,22615	9,72914	10,26241	10,83125	10,83125
48	8,44984	8,44984	8,90652	9 38993	9,90421	10,44945	11,03105
49	8,59309	8,59309	8,59309	9,06019	9,55464	10,08066	10,63834
50	8,73739	8,73739	8,73739	8,73739	9,21537	9,72133	10,25959
51	8,88230	8,88230	8,88230	8,88230	8,88230	9,37166	9,88967
52	9,02786	9,02786	9,02786	9,02786	9,02786	9,02786	9,52917
53	8,68714	9,17452	9,17452	9,17452	9,17452	9,17452	9,17452
54	8,35281	8 82329	9,32323	9,32323	9,32323	9,32323	9,32323
55	8,02432	8,47834	8,96132	9,47455	9,47455	9,47455	9,47455
56	7,70166	8,13937	8,60582	9,10202	9,62931	9,62931	9,62931
57	7,38387	7,80651	8,25659	8,73622	9,24644	9,78862	9,78862
58	7,07195	7,47873	7,91370	8,37691	8,87052	9,39563	9,95362
59	6,76373	7,15062	7,57569	8,02380	8,50100	9,00952	9,55[illegible]48
60	6,46044	6,83900	7,24408	7,67619	8,13825	8,63030	9,15465
61	6,15930	6,52536	6,91617	7,33435	7.78044	8,25744	8,76541
62	5,85821	6,21259	6,59106	6,99510	7,42744	7,88864	8,38181
63	5,55941	5,90050	6,26741	6,65924	7,07756	7,52518	8,00267
64	5,26040	5,58909	5,94288	6,32343	6,72985	7,16373	7,62800
65	4,96036	5,27749	5,61904	5,98666	6,38210	6,80441	7,25527
66	4,67021	4,97329	5,30282	5,65773	6,03973	6,45064	6,88947
67	4,38838	4,67929	4,99422	5,33665	5,70544	6,10239	6,52937
68		4,39377	4,69607	5,02332	5,37914	5,76235	6,17483
69			4,40684	4,72096	5,06101	5,43075	5,82895
70				4,42796	4,75437	5,10772	5,49192
71					4,45727	4,79645	5,16362
72						4,49484	4,84728
73							4,54094

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	14	15	16	17	18	19	20
34	8,79517						
35	8,93095	8,96565					
36	9,06874	9,10346	9,13888				
37	9,20864	9,24330	9,27874	9,31489			
38	9,35070	9,38541	9,42079	9,45697	9,49387		
39	9,49498	9,52946	9,56489	9,60101	9,63794	9,67561	
40	9,64134	9,67564	9,71085	9,74702	9,78390	9,82160	9,86007
41	9,78974	9,82406	9,85909	9,89504	9,93198	9,96963	10,00813
42	9,94054	9,97460	10,00965	10,04542	10,08213	10,11985	10,15830
43	10,09362	10,12761	10,16239	10,19819	10,23472	10,27222	10,31074
44	10,24918	10,28283	10,31754	10,35307	10,38964	10,42696	10,46525
45	10,44033	10,44033	10,47470	10,51017	10,54647	10,58382	10,62195
46	10,63430	10,63430	10,63430	10,66942	10,70566	10,74275	10 78093
47	10,83125	10,83125	10,93125	10,83125	10,867[illegible]	10 904[illegible]	10,[illegible]4210
48	11,03105	11,03105	11,03105	11,03105	[illegible],03105	11,06775	[illegible],10563
49	11,23322	11,23322	11,23322	11,23322	11,23322	11,23322	11,27076
50	10,83026	11,43899	11,43899	11,43899	11,43899	11,43899	11,43899
51	10,44075	11,02501	11,64822	11,64822	11,64822	11,64822	11,64822
52	10,05983	10,62437	11,22290	11,86134	11,86134	11,86134	11,86134
53	9,68842	10,23240	10,81112	11,42468	12,07915	12,07915	12,07915
54	9,32323	9,85039	10,40841	11,00206	11,63144	12,30280	12,30280
55	9,47455	9,47455	10,01571	10,58855	11,19797	11,84408	12,53327
56	9,62931	9 62931	9,62931	10,18529	10,77382	11,39992	12,06372
57	9,78862	9,78862	9,78862	9,78862	10,36031	10,96546	11,60926
58	9,95362	9,95362	9,95362	9,95362	9,95362	10,54198	11,16478
59	10,12532	10,12532	10,12532	10,12532	10,12532	10,12532	10,73145
60	9,71246	10,30520	10,30520	10,30520	10,30520	10,30520	10,30520
61	9 30672	9 88256	10 49447	10,49447	10,49447	10,49447	10,49447
62	8,90698	9,46662	10,06197	10,69461	10,69461	10,69461	10,69461
63	8,51326	9,05699	9,63641	10,25279	10,90778	10,90778	10,90778
64	8,12326	8,65285	9,21681	9,81779	10,45710	11,13646	11,13646
65	7 73770	[illegible],25234	8,80264	9,38866	10,01314	10,67747	[illegible],38340
66	7,35797	7,85927	8,39404	8,96586	9,57480	10,22372	10,91403
67	6,98537	7 47219	7,99310	8,54878	9,14298	9,77574	10,45003
68	6,61851	7,09235	7,59821	8,13950	8,71692	9,33435	9,99187
69	6,25756	6,71860	7,21097	7,73662	8,29908	8,89909	9,54068
70	5,90570	6,35108	6,83015	7,34178	7,88799	8,47245	9 09593
71	5,56285	5,99282	6,45562	6,95343	7,48507	8,05265	8,65997
72	5,22882	5,64366	6,09045	6,57135	7,08864	7,64107	8,23085
73	4,90717	5,30363	5,73470	6,19897	6,69868	7,23620	7,81025
74	4,59608	4,97663	5,38861	5,83654	6,31896	6,83822	7,39677
75		4,66078	5,05622	5,48430	5,94976	6,45106	6,99062
76			4,73515	5,14606	5,59089	6,07455	6,59546
77				4,81953	5,24652	5,70875	6,21133
78					4,91465	5,35833	5,83865
79						5,02008	5,48112
80							5,13600

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	21	22	23	24	25	26	27
41	10,04741						
42	10,19762	10,23773					
43	10,35001	10,39017	10,43113				
44	10,50460	10,54471	10,58573	10,62757			
45	10,66107	10,70127	10,74225	10,78416	10,82690		
46	10,81988	10,85986	10,90094	10,94282	10,98564	11,02932	
47	10,98112	11,02093	11,06180	11,10379	11,14659	11,19036	11,23500
48	11,14439	11,18428	11,22499	11,26678	11,30970	11,35347	11,39821
49	11,30949	11,34914	11,38995	11,43159	11,47432	11,51823	11,56299
50	11,47740	11,51704	11,55761	11,59937	11,64198	11,68571	11,73064
51	11,64822	11,68755	11,72814	11,76967	11,81242	11,85605	11,90082
52	11,86134	11,86134	11,90163	11,94320	11,98575	12,02954	12,07423
53	12,07915	12,07915	12,07915	12,12045	12,16307	12,20669	12,25158
54	12,30280	12,30280	12,30280	12,30280	12,34515	12,38888	12,43363
55	12,53327	12,53327	12,53327	12,53327	12,53327	12,57675	12,62164
56	12,77178	12,77178	12,77178	12,77178	12,77178	12,77178	12,81646
57	12,29181	13,01987	13,01987	13,01987	13,01987	13,01987	13,01987
58	11,82735	12,52981	13,27911	13,27911	13,27911	13,27911	13,27911
59	11,37307	12,05565	12,77932	13,55125	13,55125	13,55125	13,55125
60	10,93020	11,59179	12,29562	13,04182	13,83778	13,83778	13,83778
61	10,49447	11,13968	11,82267	12,54926	13,31960	14,14130	14,14130
62	10,69461	10,69461	11,36168	12,06781	12,81901	13,61544	14,46498
63	10,90778	10,90778	10,90778	11,59842	12,32949	13,10724	13,93181
64	11,13646	11,13646	11,13646	11,13646	11,85280	12,61107	13,41776
65	11,38340	11,38340	11,38340	11,38340	11,38340	12,12776	12,91569
66	11,64758	11,64758	11,64758	11,64758	11,64758	11,64758	12,42105
67	11,16735	11,92959	11,92959	11,92959	11,92959	11,92959	11,92959
68	10,69254	11,43791	12,22997	12,22997	12,22997	12,22997	12,22997
69	10,22391	10,95199	11,72652	12,54956	12,54956	12,54956	12,54956
70	9,76262	10,47258	11,22914	12,03397	13,02768	13,02768	13,02768
71	9,30784	10,00061	10,73834	11,52449	12,49244	12,49244	12,49244
72	8,86193	9,53514	10,25501	11,02159	11,96334	11,96334	11,96334
73	8,42310	9,07886	9,77840	10,52643	11,44087	11,44087	11,44087
74	7,99327	8,63009	9,31151	10,03842	10,92645	10,92645	10,92645
75	7,57102	8,19086	8,85259	9,56066	10,41988	10,41988	10,41988
76	7,15613	7,75923	8,40331	9,09093	9,92374	9,92374	9,92374
77	6,75261	7,33522	7,96191	8,63118	9,43559	9,43559	9,43559
78	6,36089	6,92334	7,52874	8,17995	8,95895	8,95895	8,95895
79	5,98022	6,52289	7,10735	7,73642	8,49052	8,49052	8,49052
80	5,61507	6,13370	6,69759	7,30491	8,02958	8,02958	8,02958
81	5,26314	5,76096	6,29987	6,88582	7,58155	7,58155	7,58155
82		5,40185	5,91913	6,47913	7,14677	7,14677	7,14677
83			5,55208	6,08960	6,72405	6,72405	6,72405
84				5,71465	6,32035	6,32035	6,32035
85					5,93151	5,93151	5,93151

Visto: *Il Ministro del lavoro*
e della previdenza sociale
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	28	29	30	31	32	33	34
48	11,44386						
49	11,60876	11,65545					
50	11,77644	11,82328	11,87106				
51	11,94682	11,99371	12,04166	12,09058			
52	12,12010	12,16722	12,21526	12,26438	12,31449		
53	12,29739	12,34441	12,39272	12,44196	12,49232	12,54369	
54	12,47968	12,52667	12,57490	12,62446	12,67497	12,72663	12,77932
55	12,66758	12,71485	12,76309	12,81260	12,86347	12,91533	12,96836
56	12,86257	12,90976	12,95833	13,00790	13,05876	13,11103	13,16430
57	13,06582	13,11323	13,16176	13,21170	13,26266	13,31496	13,36870
58	13,27911	13,32640	13,37519	13,42513	13,47653	13,52898	13,58281
59	13,55125	13,55125	13,59996	13,65023	13,70168	13,75463	13,80866
60	13,83778	13,83778	13,83778	13,88801	13,93984	13,99289	14 04749
61	14,14130	14,14130	14 14130	14,14130	14,19316	14,24667	14 30143
62	14,46498	14,46498	14,46498	14,46498	14,46498	14,51859	14,57391
63	14,81136	14,81136	14,81136	14,81136	14,81136	14,81136	14,86687
64	14,27300	15,18529	15,18529	15,18529	15,18529	15,18529	15,18529
65	13,75393	14,64263	15,76489	15,76489	15,76489	15,76489	15,76489
66	13,23980	14,11083	15,20137	15,20137	15,20137	15,20137	15,20137
67	12,73332	13,58410	14,64920	14,64920	14,64920	14,64920	14,64920
68	12,22997	13,06514	14,10203	14,10203	14,10203	14,10203	14,10203
69	12,54956	12,54956	13,56297	13,56297	13,56297	13,56297	13,56297
70	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768
71	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244
72	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334
73	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087
74	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645
75	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988
76	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374
77	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559
78	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895
79	8,49052	8,49052	8 49052	8,49052	8,49052	8.49052	8,49052
80	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958
81	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155
82	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677
83	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405
84	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035
85	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Coefficienti di riscatto per iscritti non pensionati.x=eta' t=anz.

x/t	35	36	37	38	39	40
55	13,02245					
56	13,21878	13,27436				
57	13,42349	13,47951	13,53665			
58	13,63811	13,69450	13,75215	13,81096		
59	13,86412	13,92110	13,97918	14,03857	14,09916	
60	14,10321	14,16039	14,21914	14,27903	14,34027	14,40275
61	14,35780	14,41531	14,47435	14,53499	14,59683	14,66005
62	14,63053	14,68881	14,74827	14,80930	14,87201	14,93593
63	14,92414	14,98276	15,04310	15,10466	15,16785	15,23277
64	15,24286	15,30226	15,36306	15,42564	15,48950	15,55504
65	15,76489	15,76489	15,76489	15,76489	15,76489	15,76489
66	15,20137	15,20137	15,20137	15,20137	15,20137	15,20137
67	14,64920	14,64920	14,64920	14,64920	14,64920	14,64920
68	14,10203	14,10203	14,10203	14,10203	14,10203	14,10203
69	13,56297	13,56297	13,56297	13,56297	13,56297	13,56297
70	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768	13,02768
71	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244	12,49244
72	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334	11,96334
73	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087	11,44087
74	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645	10,92645
75	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988	10,41988
76	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374	9,92374
77	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559	9,43559
78	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895	8,95895
79	8,49052	8,49052	8,49052	8,49052	8,49052	8,49052
80	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958	8,02958
81	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155	7,58155
82	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677	7,14677
83	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405	6,72405
84	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035	6,32035
85	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151	5,93151

Visto: *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

93A4539

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1993.

Norme per la utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernente l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica;

Visti i propri decreti 30 luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto 1989, 17 settembre 1990, 6 agosto 1991, 11 agosto 1992 ed integrazioni, contenenti norme per l'utilizzazione in via transitoria delle indicazioni geografiche e delle relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive vendemmie;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica;

Considerata la necessità di rispettare le compatibilità di designazione fra i vini da tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai sensi della citata regolamentazione CEE, nonché della legge n. 164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilità di utilizzo del nome del vitigno, per la designazione dei vini non rientranti nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;

Considerata altresì la necessità, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della citata legge, di accordare la proprietà di utilizzo dei nomi geografici relativi a comuni frazioni o zone amministrativamente definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette unità amministrative per la designazione di vini da tavola non riferite al rispetto di un pregresso diritto, il quale può essere esercitato solo nel lasso di tempo previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 della stessa legge n. 164/1990;

Ritenuto necessario seguire i criteri generali di classificazione previsti dalla legge n. 164/1992 e che in tale ottica occorre revocare i decreti ministeriali di autorizzazione all'utilizzo di nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da tavola che non siano stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977;

Tenuto conto della necessità di consentire l'utilizzo del nome del vitigno anche per le produzioni precedentemente designate con indicazioni geografiche non più autorizzate ai sensi del presente decreto;

Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in merito alla prosecuzione transitoria, per la vendemmia 1993 dell'uso delle indicazioni geografiche;

Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate;

Ferma restando la possibilità di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993 le indicazioni geografiche già autorizzate con specifici decreti ministeriali nei termini sopra specificati;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via transitoria, nell'attesa dell'integrale applicazione della citata legge n. 164 1992, anche per taluni vini da tavola derivati dalle uve della vendemmia 1993, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi, tenendo conto delle rivendicazioni delle varie indicazioni geografiche effettuate nella precedente campagna vendemmiale 1992;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1993

1. È consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1993, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Art. 2.

Norme di designazione e presentazione

1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 non potranno essere utilizzate come denominazione di origine controllata, o controllata e garantita o parte di esse, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, par. 4 del regolamento CEE n. 2392/89

2. I vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993 designati con indicazioni geografiche di ampiezza uguale o inferiore al comune, autorizzate con il presente decreto oppure riconosciute con specifici decreti, non possono utilizzare, in abbinamento al nome geografico, il nome del vitigno.

3. L'esigenza dell'indicazione del nome del vitigno potrà essere eventualmente assicurata tramite l'utilizzazione di indicazioni geografiche relative a zone di produzione di maggiore ampiezza territoriale, includenti le indicazioni geografiche di cui al comma precedente, alle condizioni specificate al comma 4.

4. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche di cui al precedente comma, riferite a zone di produzione per le quali è stata specificatamente accordata, nella lista regionale di cui all'allegato 1, la possibilità di fare riferimento al nome dei vitigni raccomandati od autorizzati per le relative province, tale uso deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria, in particolare osservando la compatibilità e le limitazioni per l'indicazione del nome del vitigno, affinché sia evitato ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione e le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita.

5. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, già riconosciute con specifici decreti ministeriali o autorizzate ai sensi del presente decreto, ove il nome della varietà di vite comprenda un nome geografico, si deve utilizzare esclusivamente il suo sinonimo previsto nell'allegato III del regolamento CEE 3201/90.

6. Nella designazione dei vini da tavola ad indicazione geografica i caratteri utilizzati per richiamare il nome del vitigno devono essere di dimensioni inferiori o al massimo uguali di quelli usati per l'indicazione del nome geografico. L'applicazione di tale norma è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 22 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, previa acquisizione del parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 3.

Revoca indicazioni geografiche

1. È revocato l'utilizzo delle indicazioni geografiche riportate all'allegato 2 del presente decreto, autorizzate con i relativi decreti ministeriali, per designare i vini da tavola prodotti nelle corrispondenti zone di produzione.

Art. 4.

Adempimenti camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel ricevere le denunce relative ai vini da tavola ad indicazione geografica provenienti dalla vendemmia 1993, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, sono tenute ad accertare che le indicazioni geografiche ed i relativi riferimenti aggiuntivi corrispondano alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro DIANA

ALLEGATO 1

ELENCO PER REGIONI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1993

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione autonoma Valle d'Aosta	
Colline del Charvensod	
Colline del Sarre	
Regione Piemonte	
Morsasco Piemonte (D.M. 16-7-1988 - *G.U.* n. 233 del 22-9-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Pinerolese pedemontano (zona di produzione in provincia di Torino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Torino
Verduno	Bianco e rosso
Regione Lombardia	
Alto Mincio (D.M. 26-4-1984 - *G.U.* n. 132 del 15-5-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Mantova
Bergamasca (zona di produzione in provincia di Bergamo)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Bergamo
Bronese (zona di produzione in provincia di Pavia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Casteggiano (zona di produzione in provincia di Pavia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Chiuduno	
Erbusco	
Gavardo	
Gussago	
Lombardia (D.M. 2 agosto 1989 - *G.U.* n. 195 del 22 agosto 1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Paratico	
Poncarale	
Quistello	
Rovato	
Rovescala	
Sabbioneta	
Salo	
San Felice del Benaco	
Sirmione	
Stradella	

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Valle Versa (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 94 del 4-4-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Provincia autonoma di Trento	
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Tirolese di collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Vallagarina (D.M. 2-3-1987 - *G.U.* n. 73 del 28-3-1987)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle del Sarca (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 224 del 25-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle di Cembra (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 200 del 26-8-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Provincia autonoma di Bolzano	
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano	Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N
Tirolese di Collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	Bianco e rosso
Uberetscher	
Unterlander	
Valle Venosta (Vinschgauer) zona di produzione di cui al parere Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine vini pubblicato in *G.U.* n. 107 del 10-5-1989)	Kerner B, Lagrein N, Muller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot nero N, Schiava N, Sylvaner verde B
Regione Friuli-Venezia Giulia	
Alto Livenza (zona di produzione: intero territorio amministrativo dei comuni di: Polcenigo, Caneva, Sacile, Fontanafredda, Brugnera in provincia di Pordenone)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pordenone
Friuli-Venezia Giulia o Venezia Giulia	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Veneto	
Alto Livenza (zona di produzione: territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine e Portobuffole in provincia di Treviso)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Bagnoli (zona di produzione in provincia di Padova - D.M. 7-7-1977)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Padova
Colli Trevigiani (D.M. 21-3.1985 - *G.U.* n. 83 del 6-4-1985)	Bianchetta trevigiana B
Conselvano (zona di produzion in provincia di Padova - D.M. 7-7-1977)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Padova
Marca Trevigiana (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 195 del 1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Provincia di Verona o Veronese	
Riviera del Brenta (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 236 del 7-10-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province
Trevignano	
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia Trento	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Vallagarina (D.M. 2-3-1987 - *G.U.* n. 73 del 28-3-1987)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Verona
Veneto orientale (zona di produzione di cui al D.M. 28-12-1984, estesa al territorio amministrativo dei comuni di: Motta di Livenza e Meduna di Livenza)	Franconia N, Berzemino N
Regione Liguria	
Colli di Levanto (zona di produzione in provincia di La Spezia)	
Golfo del Tigullio (zona di produzione in provincia di Genova)	Passito, frizzante naturale - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Genova
Val Polcevera (D.M. 13-3-1989 - *G.U.* n. 81 del 7-4-1989)	Bianchetta B, Vermentino B
Regione Emilia-Romagna	
Castelfranco Emilia o Castelfranco (zona di produzione: comuni di: Bologna, Argelato, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore, Bazzano, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro	

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Colli Faentini (zona di produzione: comune di Brisighella e porzione dei comuni di Faenza e Castel Bolognese a monte della s.s. Emilia)	Bianco e rosso
Emilia (zona di produzione ricadente nelle province di: Piacenza, Parma, Reggio E., Modena, Ferrara e Bologna)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Provincia di Ferrara o Ferrarese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ferrara
Provincia di Forlì o Forlivese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Forlì
Provincia di Modena o Modena	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Modena
Provincia di Ravenna o Ravennate	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ravenna
Rubicone (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione origine vini - *G.U.* n. 7 del 7-1-1984)	Bianco e rosso - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Sillaro (zona di produzione ricadente nelle province di: Bologna, Forlì e Ravenna)	Bianco - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Taro (zona di produzione ricadente in provincia di Parma)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Parma
Regione Toscana	
Barberino Val d'Elsa	Bianco, rosso e Vin Santo
Bibbona	Bianco e rosso
Capalbio	Bianco e rosso
Castagneto Carducci	Bianco e rosso
Calstelnuovo Berardenga	Bianco, rosso e Vin Santo
Cerreto Guidi	Bianco, rosso e Vin Santo
Certaldo	Bianco e rosso
Cetona	Bianco e rosso
Collesalvetti	Bianco
Colli Toscani	Bianco, rosso e Vin Santo Sauvignon B
Impruneta	Bianco, rosso e Vin Santo
Montaione	Bianco, rosso e Vin Santo
Monte Argentario	Bianco e rosso
Montelupo Fiorentino	Vin Santo
Montespertoli	
Peccioli	Bianco e rosso
Pomarance	Bianco e rosso
Portoferraio	Bianco, rosso e passito
San Casciano Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
San Miniato	
Tavernelle Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
Toscana o Toscano (D.M. 3-8-1989 - *G.U.* n. 195 del 22-8-1989)	Sauvignon B
Uccellina (zona di produzione in provincia di Grosseto)	Bianco e rosso
Valdarno	Bianco, rosso e Vin Santo
Vinci	Bianco, rosso e Vin Santo
Regione Marche	
Corinaldo	
Colline Marchigiane	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Loreto	
Marche (D.M. riconoscimento 8-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Mondolfo	
Monteprandone	Rosato
Provincia di Ancona	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ancona
Regione Umbria	
Assisi	
Bettona	Rosso e rosato
Cannara	Rosso
Narni (zona di produzione in provincia di Terni)	Ciliegiolo N
Spello	Rosso
Umbria (D.M. 4-9-1989 - *G.U.* n. 253 del 7-10-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Regione Lazio	
Colli Cimini (D.M. 13-3-1989 - *G.U.* n. 81 del 7-4-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Colli della Sabina (zona di produzione ricadente nelle province di Rieti e Roma)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Colli Etruschi Viterbesi (D.M. 1°-3-1988 - *G.U.* n. 89 del 16-4-1988 - zona di produzione estesa all'intero territorio dei comuni in provincia di Viterbo ricadenti nella zona del vino D.O.C. «Orvieto»)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Frusinate (D.M. 18-11-1987 - *G.U.* n. 2 del 4 gennaio 1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Frosinone
Lazio (D.M. 29-8-1989 - *G.U.* n. 214 del 13-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Regione Abruzzo	
Colli Aprutini (zona di produzione in provincia di Teramo)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Teramo
Colli del Sangro (zona di produzione in provincia di Chieti)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Colline Pescaresi (zona di produzione in provincia di Pescara)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pescara
Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni origine vini in *G.U.* n. 14 del 18-1-1990)	Montonico bianco B
Provincia di Chieti (D.M. 10-6-1987 - *G.U.* n. 156 del 7-7-1987)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Valle Peligna (zona di produzione in provincia di L'Aquila)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di L'Aquila

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Campania	
Campania	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Campi Flegrei (zona di produzione in provincia di Napoli)	Novello - Falanghina B, Piedirosso N
Castel Campagnano	
Degli Alburni (zona di produzione in provincia di Salerno)	Novello, frizzante - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Salerno
Dugenta	
Epomeo (zona di produzione: isola di Ischia)	
Galluccio	
Gragnano	Rosso frizzante
Irpinia (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 75 del 31 marzo 1989)	Liquoroso - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Avellino
Lettere	
Sannio Beneventano (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 254 del 30 ottobre 1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Benevento
Sorrento o Penisola Sorrentina (zona di produzione in provincia di Napoli)	
Regione Basilicata	
Bradano (zona di produzione ricadente nelle province di Potenza e Matera)	Vitigni raccomandati od autorizzati relative province produzione uve
Regione Puglia	
Campi Salentina	
Capitanata (zona di produzione in provincia di Foggia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Foggia
Provincia di Lecce o Leccese	Rosso e rosato
Murge (zona di produzione ricadente nelle province di Bari, Brindisi e Taranto)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Puglia	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Salento	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Tarnato o Tarantino	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Taranto
Tavoliere delle Puglie (zona di produzione ricadente nelle province di Foggia e Bari)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Valle d'Itria (zona di produzione: intero territorio dei comuni di Locorotondo, Alberobello, Martina Franca e Cisternino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Regione Calabria	
Bivongi	
Condoleo	
Costa Viola (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Rosso e rosato
Lipuda (zona di produzione ricadente nei comuni di Carfizzi, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Umbriatico, Strongoli, Casabona in provincia di Catanzaro)	Novello
Locride (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Bianco, passito - Montonico B
Palizzi	
Pellaro	
San Vito di Luzzi	
Scavigna (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela vini denominazione origine pubblicato in *G.U.* n. 224 del 25 settembre 1989)	
Scilla	Cerasuolo, novello
Val d'Amato (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Val di Neto (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Valle del Crati (zona di produzione in provincia di Cosenza)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Cosenza
Regione Sicilia	
Valle del Belice (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini in *G.U.* n. 242 del 16 ottobre 1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative provincie produzione uve
Regione Sardegna	
Barbagia (zona di produzione in provincia di Nuoro)	
Colli del Limbara (zona di produzione in provincia di Sassari)	Barbera N
Marmilla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B
Nurra Algherese	Torbato B
Ogliastra (zona di produzione in provincia di Nuoro)	
Parteolla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	
Planargia (zona di produzione ricadente nelle province di Nuoro e Oristano)	Malvasia B
Provincia di Nuoro.	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Nuoro
Provincia di Sassari	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Sassari
Romangia (zona di produzione in provincia di Sassari)	Moscato B, Vermentino B
Sardegna.	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Sette Fratelli	
Sibiola (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Rosso e rosato
Sorres (zona di produzione in provincia di Cagliari)	
Trexenta (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B

(*) *N.B.* — per quanto concerne le indicazioni aggiuntive relative alla specificazione di colore del vino, in ordine alle indicazioni geografiche del presente elenco, si applicano i seguenti criteri:

1) ove espressamente indicate, l'uso è limitato ai colori specificati;

2) ove non indicati, è consentito l'uso dei possibili colori ammessi dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento CEE n. 2393/89.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DEI RELATIVI DECRETI MINISTERIALI REVOCATI

Bricco del Drago	D.M. 22-7-1987 - *G.U.* n. 196 del 24-8-1987
Maggiora	D.M. 20-2-1988 - *G.U.* n. 77 del 1°-4-1988
Mombaruzzo	D.M. 20-2-1988 - *G.U.* n. 77 del 1°-4-1988
Ricaldone	D.M. 20-2-1988 - *G.U.* n. 77 del 1°-4-1988
Colline di Ama	D.M. 22-1-1988 - *G.U.* n. 42 del 20-2-1988
Casalbordino	D.M. 23-1-1988 - *G.U.* n. 64 del 17-3-1988
Guardiolo	D.M. 5-9-1989 - *G.U.* n. 229 del 30-9-1989
Ischia	Reg. CEE n. 2392/89 - G.U. CEE numero L 232 del 9-8-1989
Sant'Agata dei Goti	D.M. 5-9-1989 - *G.U.* n. 237 del 10-10-1989
Comarca di Naro	D.M. 10-6-1987 - *G.U.* n. 156 del 7-7-1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4570

DECRETO 31 luglio 1993.

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi - Monte San Pietro - Castelli Medioevali» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979 e 12 febbraio 1985 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con il quale è stata modificata la citata denominazione di origine controllata in «Colli Bolognesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine «Colli Bolognesi», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Colli Bolognesi» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari vengano approvati e modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

Limitatamente alla tipologia «Colli Bolognesi Chardonnay», i soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i relativi vini, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Sauvignon;

Riesling italico;

Pignoletto;

Pinot bianco;

Chardonnay,

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati od autorizzati per le province di Bologna e Modena, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Albana, dal 60 all'80%;

Trebbiano Romagnolo, dal 20 al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte dei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 e imbocca per via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud ovest attraversa Doccia e giugno in prossimità del km 27,800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del Rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c. la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Colli Bolognesi» devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q.li/ha
Barbera	120
Merlot	120
Cabernet Sauvignon	100
Sauvignon	120
Riesling italico	120
Pignoletto	120
Pignoletto spumante	120
Pinot bianco	110
Pinot bianco spumante	110
Chardonnay	120
Chardonnay spumante	120
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli Bolognesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Barbera	11%
Merlot	10,5%
Cabernet Sauvignon	11%
Sauvignon	10,5%
Sauvignon superiore	12%
Riesling italico	10,5%
Pignoletto	10,5%
Pignoletto spumante	9,5%
Pignoletto superiore	12%
Pinot bianco	10,5%
Pinot bianco spumante	9,5%
Chardonnay	10,5%
Chardonnay spumante	9,5%
Bianco	10%

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di spuma, l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli Bolognesi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;

odore; vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per il riserva 12% di cui non più dello 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, erbaceo;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; riserva 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon superiore:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco necco minimo: 14 per mille.

Pignoletto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Pignoletto superiore:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristo;

sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico, tipico;

sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, qualora provengano da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e vengono immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12%, dopo avere subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «riserva».

Nei tipi «Barbera» e «Cabernet Sauvignon», designati o no con la specificazione «riserva», confezionati dopo almeno un anno di invecchiamento quando il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 12%, è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi per litro.

Il periodo di invecchiamento per i vini «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini «Colli Bolognesi» Sauvignon e «Colli Bolognesi» Pignoletto ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 12% e immessi al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% possono essere qualificati con la menzione «superiore». Per tali tipologie «superiore» le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

I vini «Colli Bolognesi» Barbera, Sauvignon, Riesling italico, Pignoletto, Pinot bianco, Chardonnay e Bianco possono essere immessi al consumo anche nei tipi vivace e frizzante, vinificati nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al presente articolo. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine frizzante.

Art. 7.

Nella designazione dei vini «Colli Bolognesi» il nome del vitigno deve figuarare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli Bolognesi». In ogni caso la specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Bolognesi», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Sulle confezioni dei vini «Colli Bolognesi» designati in etichetta con le specificazioni aggiuntive «riserva» e «superiore», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini di cui al presente discipolinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6 vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 12 ed i 30 grammi per litro, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione «amabile».

Sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi per litro.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Sauvignon superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso di subhero.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso di sughero.

Tutti i vini spumanti devono essere confezionati in bottiglie tipo sciampagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone e debbono essere utilizzate le tradizionali tecniche della riferementazione, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le tipologie «riserva» devono essere immesse al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri, con tappo raso di sughero.

Le tipologie dei vini «Colli Bolognesi» Barbera, «Colli Bolognesi» Merlot, «Colli Bolognesi» Sauvignon, «Colli Bolognesi» Riesling italico, «Colli Bolognesi» Pignoletto, «Colli Bolognesi» Pinot bianco e «Colli Bolognesi» Chardonnay, aventi il titolo alcolometrico volumico minimo totale nei termini previsti dall'art. 6, di cui non più dello 0,5% da svolgere, devono essere confezionati, ai fini dell'immissione al consumo, in recipienti di capacità non superiore a 5 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» vini che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4571

DECRETO 3 agosto 1993.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1993.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve

del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I° del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio, Valle d'Aosta, Calabria e Marche, nonché gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1993, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria ha precisato che l'aumento del titolo alcolometrico dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. ottenuti nel proprio territorio deve essere limitato ad un grado;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1993-94 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province indicate nelle premesse.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

3. Nella regione Liguria l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia è consentito solamente per i vini da tavola e per i V.Q.P.R.D. e può essere effettuato entro il limite massimo di un grado.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1572, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione datate rispettivamente 9 marzo, 15 maggio e 2 giugno 1992 concernenti il riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 15 aprile 1993, prot. n. 1360 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consigli universitario nazionale nella sua riunione del 18 febbraio 1993 al riordinamento del corso di laurea di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere:

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 50 a 60 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

Titolo VII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 50. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce: *A)* laurea in medicina e chirurgia e *B)* laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 51. — *A)* Titolo di ammissione.

Titoli di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910

B) Scopo, durata ed articolazione del corso.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n 910 e 30 novembre 1970, n 924

Le ore assegnate a ciascuna area possono essere ridotte o aumentate, nel piano di studio tipo, in misura pari al 10% dell'orario previsto nell'ordinamento tabellare

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una valida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 52 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative.

Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dalle discipline proprie dei corsi integrati, dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno la metà dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

Art. 53. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati.

Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini.

I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti.

Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso

integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corsi di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 54 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati.

Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti.

Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato.

La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 55 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Il numero degli esami è pari a quello dei corsi integrati previsti dal piano di studio.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre.

Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «*in itinere*» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato e comunque secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 56 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti il corso di laurea.

L esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 57 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 58 *(Tirocinio post-lauream)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
due mesi in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

Art. 59 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati)*. — Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino ad un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Nel predisporre piani di studio alternativi ovvero nell'approvare piani di studio individuali, il consiglio di corso di laurea accerterà che vi sia previsto che la eventuale decurtazione di ore per ciascuna area e corso integrato non risulti superiore al 10% rispetto all'orario fissato nell'ordinamento tabellare.

La concentrazione delle ore residue in deroga al limite in amento del 10% potrà essere attribuita, nei piani di studio alternativi ed in quelli individuali, ad uno o più corsi integrati di una stessa area o comunque di aree affini e, inoltre, potrà essere cumulata con il monte ore del tirocinio elettivo (area 6) o utilizzata ai fini della preparazione della tesi di laurea.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindicisettimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazione.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 60 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).* — Area del primo triennio.

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativa all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, e di meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline

istologia ed embriologia (corso integrato).

istologia;
istochimica,
citologia;
citologia molecolare,
embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana,
anatomia topografica;
anatomia radiologica,
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati.

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica

Discipline.

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica:
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
neurochimica.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici dell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline.

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione.
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato).

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche,
fisica sanitaria.

Numero di ore 350

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezioni, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati

patologia generale;

immunologia,

fisiopatologia generale ed applicata.

microbiologia

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia,
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato)

immunologia,
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale,
fisiopatologia generale:
fisiopatologia clinica (aff. medicina interna),
fisiopatologia clinica (aff. chirurgia generale);
fisiopotologia endocrina e del metabolismo.

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Il tirocinio elettivo va espletato preferibilmente entro il primo triennio.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Corso di lingua inglese (colloqui su inglese scientifico).

Discipline:

corso di lingua inglese.

numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Aree del secondo ciclo triennale.

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale.

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
andrologia;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione ed assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) identificarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazioni ad altri sistemi ed apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di: valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;
diagnostica e chirurgia endoscopica;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia oncologica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;
b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsico-farmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
ematologia pediatrica;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna;

d) riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza in ostetricia e ginecologia.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana,

ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea ed iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
igiene ambientale;
medicina di comunità.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 17 maggio 1993

Il rettore: RODOLICO

93A4582

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 agosto 1993, n. 24.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari dei paesi ex URSS per il terzo quadrimestre 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della comunicazione della commissione CEE del 2 agosto 1993 al consiglio, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Russia, Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Arzerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il terzo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie dei prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per la Comunità
III quadrimestre (1° settembre-31 dicembre)	A. Prodotti siderurgici CECA piatti di cui:	tonn. 87.945
	A.1 «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn. 50.274
	A.2 lamiere da treno	tonn. 16.463
	B. Prodotti siderurgici CECA lunghi di cui:	tonn. 74.824
	B.1 I travi	tonn. 8.362
	B.2 I vergella	tonn. 8.047

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA n. 3772/1992 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/1993.

Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana fino al 4 settembre 1993.

Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare.

In aggiunta ai documenti previsti dalla circolare n. 2/1993 deve essere allegato certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente operi nel settore acciaio.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli «altri operatori», gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 1990-1992 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione.

Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Se la quota del 75% risulta inutilizzata, saranno prese in considerazione le domande degli operatori che hanno effettuato importazioni per due anni; in assenza di tali operatori saranno considerati quelli che hanno effettuato importazioni per un anno soltanto, sempre nel triennio 1990-1992.

Le domande pervenute nei termini suindicati saranno trasmesse alla commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi.

Qualora i contingenti non siano esauriti, sarà possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati.

p. *Il direttore generale:* GRIFANTINI

ALLEGATO

Ex URSS

LISTA DEI PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTAMENTO

A. PRODOTTI PIATTI

1. Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio:

72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499

72111210
72111910
72112210
72112910
72191490
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72252020
72253000
72251010

2. Lamiere da treno

72111100
72112100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72083100

3. Altri prodotti piatti:

72111991
72111999
72112290
72112291
72112299
72126091
72083590
72084510
72084590
72254090
72083410
72083490
72084410
72084490
72254070
72091100
72091290
72091390
72091490
72092100
72092290
72092390
72092491
72092499
72093100
72093290
72093390
72093490
72094100
72094290
72094390
72094490
72113010
72114110
72114910
72114191
72091210
72091310
72091410
72092210
72092310
72092410
72093210
72093310
72093410
72094210
72094310
72094410
72104910
72104110
72123011
72103110
72122111
72122911
72103910
72089010
72099010
72101110
72102010
72105010
72106011
72106019
72107039
72109031
72109033
72109035
72109039
72119011
72125031
72125051
72126011
72101211
72101219
72107031
72121010
72121091
72124010
72124091
72192111
72192119
72192190
72192210
72192290
72192310
72102390
72192410
72192490
72193110
72193190
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590

B. PRODOTTI LUNGHI

1. Travi:

72071931
72072071
72163111
72163119
72163191
72163199
72163211
72163219
72163291
72163299
72163310
72163390

2. Vergella:

72131000
72133100
72133900
72134100
72134900
72132000
72210010
72210090
72272000
72279010
72279050
72279030
72279070
72135010
72135090
72271000

3. Altri prodotti lunghi:

72071911
72071915
72072051
72072055
72072057
72143000
72144010
72144091
72144099
72145010
72145091
72145099
72146000
72159010
72161000
72162100
72162200
72164010
72164090
72165010
72165090
72169010
72189050
72221011
72221019
72221051
72221059
72221099
72223010
72224011
72224019
72224030
72249031
72249039
72281010
72281030
72282011
72282019
72282030
72283020
72283040
72283061
72283069
72283070
72286010
72283089
72287010
72287031
72288010
72288090
73011000
72142000

93A4584

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, di Firenze, di Roma e di Urbino».

Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, di Firenze, di Roma e di Urbino», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1993.

93A4629

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Sarajevo (Repubblica della Bosnia-Erzegovina)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Sarajevo (Repubblica della Bosnia-Erzegovina) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 190

93A4585

Istituzione di una rappresentanza permanente d'Italia in Vienna presso gli organismi C.S.C.E. per il disarmo, la cooperazione e la sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita a Vienna una rappresentanza permanente d'Italia presso gli organismi C.S.C.E. per il disarmo, la cooperazione e la sicurezza, con rango di ambasciata.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 189

93A4586

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Bratislava (Repubblica Slovacca)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita in Bratislava (Repubblica Slovacca) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 188

93A4587

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civili, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Magest - Società cooperativa di servizi e lavoro a r.l.» con sede in Bari costituita per rogito Toni in data 4 novembre 1983 - rep. 3438 - reg. soc. 15416 - trib. di Bari - BUSC n. 5151/201406;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Police Coop. - Cooperativa organizzata polizia S. r.l.» con sede in Altamura (Bari) costituita per rogito Della Monica in data 4 giugno 1985 - rep. 36395 - reg. soc. 17870 - tribunale di Bari - BUSC n. 5527/213167;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Edil-Strada-S.C.L.E.S. - Società a responsabilità limitata» con sede in Andria (Bari) costituita per rogito Quarto Di Palo in data 23 marzo 1955 - rep. 12808 - reg. soc. 1641 - tribunale di Trani - BUSC n. 822/52557;

Società cooperativa di pesca «Cooperativa lavoratori del mare e affini - Co.L.M.A. S.r.l.» con sede in Bisceglie (Bari) costituita per rogito Bonito in data 2 novembre 1977 - rep. 18458 - reg. soc. 3553 - tribunale di Trani - BUSC n. 3530/155931;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. servizi associati a r.l.» con sede in Canosa di Puglia (Bari) costituita per rogito Coppola in data 12 febbraio 1988 - rep. 50613 - reg. soc. 8780 - tribunale di Trani - BUSC n. 6291;

Società cooperativa mista «Solidarietà Soc. Coop. a r.l.» con sede in Capurso (Bari) costituita per rogito Panessa in data 17 gennaio 1985 - rep. 17018 - reg. soc. 17235 - tribunale di Bari - BUSC n. 5256/208593;

Società cooperativa mista «Coo.S.S. Caeliae Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ceglie del Campo (Bari) costituita per rogito Carusi in data 24 marzo 1985 - rep. 114335 - reg. soc. 17621 - tribunale di Bari - BUSC n. 5425/215997;

Società cooperativa di trasporto «Consaco S.r.l.» (già Consorzio Autotrasportatori Coratini Con.Sa.Co.) con sede in Corato (Bari) costituita per rogito Capozza in data 7 novembre 1978 - rep. 1321 - reg. soc. 3800 - tribunale di Trani - BUSC n. 3926/165525;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Meta S.r.l.» con sede in Giovinazzo (Bari) costituita per rogito Cesaroni in data 11 ottobre 1979 - rep. 19773 - reg. soc. 11347 - tribunale di Bari - BUSC n. 4194/172012;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Salute 2000 a responsabilità limitata» con sede in Modugno (Bari) costituita per rogito Serrone in data 24 febbraio 1986 - rep. 50143 - reg. soc. 19486 - tribunale di Bari - BUSC n. 5787/218690;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Monopoli (Bari) costituita per rogito Carino in data 28 maggio 1986 - rep. 46905 - reg. soc. 19871 - tribunale di Bari - BUSC n. 5848/220639;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Pronto Credito - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Monopoli (Bari) costituita per rogito Carino in data 19 maggio 1986 - rep. 46735 - reg. soc. 19827 - tribunale di Bari - BUSC n. 5836/220138;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Cattolica Nocese a responsabilità limitata» con sede in Noci (Bari) costituita per rogito Lanzillotta in data 9 maggio 1985 - rep. 8449 - reg. soc. 17815 - tribunale di bari - BUSC n. 5469/211887;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Agro Delta 2000 - Società cooperativa a r.l.» con sede in Lecce costituita per rogito Petrarchi in data 27 gennaio 1988 - rep. 25115 - reg. soc. 11721 - tribunale di Lecce - BUSC n. 2773/232502;

Società cooperativa di produzione e lavoro «L'Aquilone Bleu a r.l.» con sede in Lecce costituita per rogito Positano in data 29 marzo 1989 - rep. 75977 - reg. soc. 12893 - tribunale di Lecce - BUSC n. 2932/241890;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Centro cooperativo di sperimentazione agraria a r.l.» con sede in Lecce costituita per rogito Barone in data 12 febbraio 1987 - rep. 15650 - reg. soc. 10696 - tribunale di Lecce - BUSC n. 2642/226091;

Società cooperativa di produzione e lavoro «CO.BE.C. - Cooperativa per i beni culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lecce costituita per rogito Di Pietro in data 21 novembre 1979 - rep. 65961 - reg. soc. 5285 - tribunale di Lecce - BUSC n. 1663/172768;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Lycien - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Lecce costituita per rogito Petrarchi in data 19 febbraio 1988 - rep. 25563 - reg. soc. 11900 - tribunale di Lecce - BUSC n. 2802/233422;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Los Barqueros - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castro (Lecce) costituita per rogito Positano in data 6 ottobre 1988 - rep. 79812 - reg. soc. 12986 - tribunale di Lecce - BUSC n. 2937/241895;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio Danza Zazzi soc. coop. a r.l.» con sede in Lecce costituita per rogito Astuto in data 14 ottobre 1982 - rep. 38066 - reg. soc. 6697 - tribunale di Lecce - BUSC n. 1944/194460;

Società cooperativa pesca «Gallipoli Azzurra Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Gallipoli (Lecce) costituita per rogito Ferrara in data 18 novembre 1984 - rep 152 - reg soc 8059 - tribunale di Lecce - BUSC n 2164 208404,

Società cooperativa di trasporto «La Torre Società cooperativa a responsabilità limitata»» con sede in Otranto (Lecce) costituita per rogito Amato in data 21 settembre 1968 - rep 61603 - reg soc 2763 - tribunale di Lecce - BUSC n 772,107268,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Coop Studio 88 - Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Surbo (Lecce) costituita per rogito Resta in data 29 gennaio 1988 - rep 82741 - reg soc 11748 - tribunale di Lecce - BUSC n 2798 233418,

Società cooperativa di produzione e lavoro «CO EDI CA - Soc. Coop a r l» con sede in Castellaneta (Taranto) costituita per rogito Naddeo in data 28 febbraio 1968 - rep 17253 - reg soc 3162 - tribunale di Taranto - BUSC n 593 105428,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Brendos - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Brindisi costituita per rogito Cafaro in data 3 luglio 1985 - rep 11125 - reg soc 3717 - tribunale di Brindisi - BUSC n 1568 213596.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Centro di Rilevazione Demografiche ed Urbanistiche (C R D U)» a responsabilità limitata con sede in Brindisi costituita per rogito Colucci in data 24 febbraio 1986 - rep 13338 - reg soc 4069 - tribunale di brindisi - BUSC n 1813 226044,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Pegaso - Società cooperativa a r l» con sede in Brindisi costituita per rogito Narciso in data 26 aprile 1985 - rep 19171 - reg soc 3650 - tribunale di Brindisi - BUSC n 1545 211249,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Apulia Danzante - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Fasano (Brindisi) costituita per rogito Barone in data 25 gennaio 1989 - rep 22501 - reg soc 5680 - tribunale di Brindisi - BUSC n. 1224 240828.

Società cooperativa mista «La Sanitaria - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Brindisi costituita per rogito Errico in data 17 febbraio 1987 - rep 2821 - reg soc 4571 - tribunale di Brindisi - BUSC n 1918 234709,

Società cooperativa di trasporto «Madonna del Pozzo - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Fasano (Brindisi) costituita per rogito Carugno in data 16 marzo 1973 - rep 24632 - reg soc 1086 - tribunale di Brindisi - BUSC n 649 125673,

Società cooperativa di trasporto «Coop Ippotrasportatori Trieste a responsabilità limitata» con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) costituita per rogito Importuno in data 17 novembre 1954 - rep 5591 - reg soc 239 - tribunale di Brindisi - BUSC n 154,49532,

Società cooperativa di consumo «Cooperativa Venditori Ambulanti frutta verde e secca "Roma" a responsabilità limitata» con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) costituita per rogito Loiacono in data 28 gennaio 1956 - rep 1567 - reg soc 289 - tribunale di Brindisi - BUSC n 148/54128,

Società cooperativa di consumo «Cooperativa venditori ambulanti di frutta e verdura ortaggi e leguminosa secche e verdi Santi Medici», con sede in Oria (Brindisi) costituita per rogito Importuno in data 19 gennaio 1956 - rep 10357 - reg soc 301 - tribunale di Brindisi - BUSC n 177/72760,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Ostuni Coop - D I T M - Distribuzione imballaggi Trasporto Merci - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ostuni (Brindisi) costituita per rogito Colucci in data 30 luglio 1985 - rep 131200 - reg soc 3754 - tribunale di Brindisi - BUSC n. 1577/213471,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Taranto costituita per rogito Santarcangelo in data 22 gennaio 1988 - rep 22227 - reg soc 9257 - tribunale di Taranto - BUSC n 1968 232594,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Lithos - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Roccaforzata (TA) costituita per rogito Pirro in data 22 maggio 1986 - rep 16013 - reg soc. 8198 tribunale di Taranto BUSC n. 1804,221388,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Socil Coop a r l» con sede in Palagianello (Taranto) costituita per rogito de Stefano in data 8 luglio 1988 - rep 135581 - reg soc 9708 - tribunale di Taranto - BUSC n 2018/237291,

Società cooperativa di produzione e lavoro «C.S S A - Soc coop a r l» con sede in San Giorgio J (Taranto) costituita per rogito Calvi in data 28 febbraio 1987 - rep. 20083 - reg soc. 8822 - tribunale di Taranto - BUSC n 1919/227965,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Angelo Azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ginosa (Taranto) costituita per rogito 18 febbraio 1987 - rep 70 405 - reg soc 8717 - tribunale di Taranto - BUSC n 1906/226916,

Società cooperativa di produzione e lavoro «C I P.A N - Cooperativa infermieri professionali assistenza malati a r l» con sede in Martina Franca (Taranto) costituita per rogito Torricella in data 10 dicembre 1986 - rep 23355 - reg soc 8561 - tribunale di Taranto - BUSC n 1867 225257,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Impronta Ser - Società cooperativa a r l» con sede in Taranto costituita per rogito Pirro in data 28 marzo 1985 - rep 12 257 - reg soc 7690 - tribunale di Taranto - BUSC n 1717/215387,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Società Informatica Meridionale - S I M Soc Coop a r l» con sede in Taranto costituita per rogito Mottola in data 23 aprile 1985 - rep 6595 - reg soc 7433 - tribunale di Taranto - BUSC n 1702,213138,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove Tecnologie - Soc Coop a r l» con sede in Taranto costituita per rogito Pirro in data 12 febbraio 1986 - rep 177020 - reg soc 8059 - tribunale di Taranto - BUSC n 1776/219961,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Pro Senior - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Taranto costituita per rogito Leccese in data 27 febbraio 1985 - rep 1835 - reg soc 7509 - tribunale di Taranto - BUSC n. 1678/211528,

Società cooperativa di produzione e lavoro «PUL ED ID Sud - Pulizie Edilizia Lavori Idraulici Sud - Società cooperativa a r l» con sede in Taranto costituita per rogito Leccese in data 19 novembre 1984 - rep 1477 - reg. soc. 7036 - tribunale di Taranto - BUSC n 1644/208456,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Zucchero - Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Taranto costituita per rogito Pirro in data 14 dicembre 1987 - rep 181048 - reg soc 9298 - tribunale di Taranto - BUSC n 1982/233806,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Incontro - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Laterza (Taranto) costituita per rogito Leogrande in data 25 gennaio 1986 - rep. 65960 - reg soc. 7894 - tribunale di Taranto - BUSC n. 1738/217637;

Società cooperativa di prod. lav. «Artigiani Riuniti - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Manduria (Taranto) costituita per rogito Gargano in data 15 aprile 1987 - rep 8668 - reg. soc 8820 - tribunale di Taranto - BUSC n. 1918/227964;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Soc Coop. a r.l. Valle d'Itria - Cooperativa per la salvaguardia dei trulli e delle grotte» con sede in Martina Franca (Taranto) costituita per rogito Torricella in data 25 ottobre 1978 - rep. 5311 - reg soc. 4961 - tribunale di Taranto - BUSC n 1233/163706,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno - Soc. Coop a r l.» con sede in Maruggio (Taranto) costituita per rogito Leccese in data 23 gennaio 1987 - rep 4640 - reg. soc. 8694 - tribunale di Taranto - BUSC n. 1908/226918,

Società cooperativa di produzione e lavoro «La Turistica - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Maruggio (Taranto) costituita per rogito Gargano in data 24 gennaio 1986 - rep. 4683 - reg. soc. 7870 - tribunale di Taranto - BUSC n. 1758/218854;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Oriente - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sava (Taranto) costituita per rogito Gargano in data 9 ottobre 1986 - rep 6578 - reg soc. 8376 tribunale di Taranto - BUSC n. 1833/223337,

Con decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

Società cooperativa di produzione e lavoro «Il Sole - Centro di formazione e servizi socio sanitari - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Siniscalchi in data 29 luglio 1985 - rep. 5133 - reg soc 7805/85 - trib di Roma - BUSC n. 28990;

Società cooperativa di produzione e lavoro «G Cervi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 30 novembre 1988 - rep. 14690 - reg soc 1501/89 - trib di Roma - BUSC n 31079,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Coperidea - Società cooperativa a r.l » con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 24 marzo 1986 - rep 10507 - reg soc. 5012/86 - trib di Roma - BUSC n 29457/220422,

Società cooperativa mista «Coop Vivai - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 26 luglio 1988 - rep. 89388 - reg soc 8951/88 - trib. di Roma - BUSC n. 30867;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di Lavoro a r l Studio progettazioni E.I.A (Studio progettazioni edili industriali agrarie)» con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 25 novembre 1981 - rep. 4639 - reg soc 754/82 - trib. di Roma - BUSC n 26962/188856;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Asse - Coop a r.l Società cooperativa integrata di lavoro e servizi» per abbreviazione «Asse - Coop a r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito Scaldaferri in data 31 gennaio 1985 - rep 11592 - reg soc 2715/85 - trib di Roma - BUSC n 28637/209016;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Centro Servizi Bari 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, costituita per rogito Cioffi in data 22 novembre 1988 - rep 11122 - reg. soc. 23902 - trib. di Bari - BUSC n. 6421/237705;

Società cooperativa mista «CO DE.DI M a r.l.» - Cooperativa depositi distribuzione merci a responsabilità limitata con sede in Bari, costituita per rogito Reboli in data 24 dicembre 1977 - rep. 8657 - reg soc 10108 - trib di Bari - BUSC n. 3799/161470,

Società cooperativa di produzione e lavoro «CO S VAR. - Cooperativa servizi vari - S r.l » con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 15 giugno 1984 - rep 124657 - reg. soc. 16237 - trib. di Bari - BUSC n. 5266/205510,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Coopart Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985 - rep 179466 - reg. soc 18643 - trib di Bari - BUSC n. 5615/214299;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 31 gennaio 1986 - rep. 42930 - reg soc 19207 - trib di Bari - BUSC n. 5725/217067;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Gulp - Società cooperativa a r l » con sede in Acquaviva (Bari), costituita per rogito Susca in data 18 luglio 1986 - rep. 84181 - reg soc 20096 - trib. di Bari - BUSC n. 5885/222081;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Pacchetti Andria - Società coop. a r.l.» con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Costantini in data 26 giugno 1985 - rep. 179395 - reg. soc 6864 - trib. di Trani - BUSC n. 5521/213041;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Pacchetti Bitonto - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Costantini in data 26 giugno 1985 - rep. 179403 - reg soc. 18439 - trib. di Bari - BUSC n. 5566/213725;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Reduci» a responsabilità limitata con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 14 maggio 1946 - rep. 4483 - reg soc. 1044 - trib. di Trani - BUSC n. 840/25958;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Omnium - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cassano delle Murge (Bari), costituita per rogito de Luise in data 21 febbraio 1986 - rep 29319 - reg soc 19513 - trib. di Bari - BUSC n 5779/218309;

Società cooperativa di produzione e lavoro «Peragro Putignano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Putignano (Bari), costituita per rogito Costantini in data 1° luglio 1985 - rep 179474 - reg soc 18504 - trib di Bari - BUSC n 5578 213863,

Società cooperativa mista «Cooperativa servizi sociali Santeramo a r.l » con sede in Santeramo del Colle (Bari), costituita per rogito Polito in data 23 gennaio 1985 - rep 134030 - reg soc 17520 - trib di Bari - BUSC n 5291/210025,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Acli di Impegno sociale - S r l.» con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Cicolani in data 31 marzo 1987 - rep 41231 - reg soc 8164 - trib di Trani - BUSC n. 6123 228371,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Orizzonte 2000 coop culturale a r l » con sede in Turi (Bari), costituita per rogito D'Agosto in data 28 marzo 1988 - rep 60942 - reg soc 23100 - trib di Bari - BUSC n 6316 233705,

Società cooperativa mista «Daunia Domani» a responsabilità limitata con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 26 febbraio 1985 - rep 16988 - reg soc 7130 - trib. di Foggia - BUSC n 3096/210193,

Società cooperativa mista «Daunia Servizi» a responsabilità limitata con sede in Foggia, costituita per rogito Frattarolo in data 21 febbraio 1985 - rep 5645 - reg soc 7111 - trib di Foggia - BUSC n. 3129/210770,

Società cooperativa di produzione e lavoro «I m Am Coop S r.l » con sede in Foggia, costituita per rogito Carusillo in data 13 aprile 1987 - rep 31396 - reg. soc. 9185 - trib di Foggia - BUSC n. 3720/230207,

Società cooperativa mista «Società cooperativa Fortuna 85 a responsabilità limitata» con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 2 maggio 1985 - rep. 133390 - reg soc 7299 - trib di Foggia - BUSC n 3163/221442,

Società cooperativa mista «Innovazione informatizzata - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 21 gennaio 1988 - rep 24093 - reg soc 9559 - trib. di Foggia - BUSC n 3797/233572,

Società cooperativa mista «Iride» a responsabilità limitata con sede in Foggia, costituita per rogito D'Angelo in data 3 settembre 1985 - rep 103582 - reg soc. 7682 - trib. di Foggia - BUSC n 3283 215156,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra da camera di Foggia» Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foggia, costituita per rogito Signore in data 30 ottobre 1979 - rep 65144 - reg soc 4427 - trib di Foggia - BUSC n 2166/172231,

Società cooperativa di produzione e lavoro «S T A R T » Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in in Foggia, costituita per rogito Trombetta in data 16 ottobre 1987 - rep 37783 - reg soc 9213 - trib di Foggia - BUSC n. 3721/230208,

Società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Talete» con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 8 maggio 1985 - rep. 133465 - reg soc 7313 - trib di Foggia - BUSC n 3169/211616,

Società cooperativa mista «Realtà - Soc coop a r l » con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 27 giugno 1985 - rep 11019 - reg soc 1663 - trib. di Lucera - BUSC n 3225/212616,

Società cooperativa mista «Elettrotecnica Dauna - Società cooperativa a r l.» con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia), costituita per rogito di Biase in data 13 dicembre 1986 - rep 12055 - reg. soc. 2097 - trib. di Lucera - BUSC n 3608/225520,

Società cooperativa di produzione e lavoro «Luigi Morelli» Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ischitella (Foggia), costituita per rogito De Maio in data 10 dicembre 1954 - rep 8775 - reg soc 193 - trib. di Lucera - BUSC n 426/52674,

Società cooperativa di produzione e lavoro «J.F. Kennedy» a responsabilità limitata con sede in Foggia, costituita per rogito Signore in data 14 giugno 1975 - rep 59826 - reg soc. 3379 - trib di Foggia - BUSC n 1603/141256;

Società cooperativa di produzione e lavoro «G. Pastore - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Manfredonia (Foggia) costituita per rogito Rizzo Corallo in data 27 settembre 1984 - rep. 9676 - reg. soc. 6644 - trib. di Foggia - BUSC n. 2987/206544.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Metalmeccanica Dauna Co. Me. Da. a r.l.» con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Romagnoli in data 28 marzo 1977 - rep. 1703 - reg. soc. 3709 - trib. di Foggia - BUSC n. 1758/151648.

Società cooperativa mista «Primavera» Società a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia) costituita per rogito D'Angelo in data 12 maggio 1986 - rep. 108869 - reg. soc. 8355 - trib. di Foggia - BUSC n. 3562/224498.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Verde & Pulito» a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia) costituita per rogito Lops in data 30 aprile 1986 - rep. 4911 - reg. soc. 8217 - trib. di Foggia - BUSC n. 3464/220351.

Società cooperativa mista «Nuova Capitanata - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito Pelosi in data 21 marzo 1985 - rep. 1147 - reg. soc. 7217 - trib. di Foggia - BUSC n. 3118/210760.

Società cooperativa di pesca «Società cooperativa pescatori a responsabilità limitata - Maria Santissima della Misericordia» con sede in Zapponeta (Foggia), costituita per rogito costituita con rogito Rizzo Corallo in data 13 gennaio 1984 - rep. 8698 - reg. soc. 6336 - trib. di Foggia - BUSC n. 2904/202376.

93A4592-93A4593

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto pubblico generale;
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di scienze politiche:

organizzazione internazionale;
diritto parlamentare;
diritto delle Comunità europee;
diritto regionale;
storia moderna.

Facoltà di economia e commercio:

diritto del lavoro.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di petrografia;
biofisica;
meccanica razionale.

Facoltà di architettura:

composizione architettonica I annualità;
progettazione architettonica I annualità;
istituzioni di matematica;
applicazioni di geometria descrittiva.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4598

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

filosofia della politica;
lingua tedesca.

Facoltà di economia e commercio:

matematica finanziaria (biennale);
matematica generale;
diritto fallimentare (sede di Latina);
matematica generale (sede di Latina);
economia politica (bien.) (sede di Latina);
diritto del lavoro (sede di Latina).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia dello sviluppo;
conservazione della natura e delle sue risorse;
fisica sperimentale;
tossicologia;
farmacologia;
anatomia comparata;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
cibernetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4589

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura il comitato ordinatore della facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

comunicazioni elettriche;
controlli automatici;
campi elettromagnetici;
geometria ed algebra;
fondamenti di informatica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà di ingegneria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4590

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, si comunica che presso questa Università è vacante un

posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il comitato ordinatore della facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

elettronica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà di ingegneria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4591

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Terme Apollo, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n 2453 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S p a. Terme Apollo, con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Pio X n. 4 - P I 00682880281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Apollo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova) per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, fisiochinesi, inalazioni, aerosol, grotta, palestra, piscine termali coperte e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott ssa Corti Chiara

Con provvedimento n 6006 del 13 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di confermare, per il motivo in premessa esposto, a parziale modifica della deliberazione della giunta regionale n 2453 del 14 aprile 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art 55 della legge regionale 40/89, all'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Apollo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), accordata alla ditta Terme Apollo S p a - P I 00682880281, con sede in Montegrotto Terme (Padova)

93A4594

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 9 1 0 9 3 *

L. 1.300